



COPIA

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

DELIBERAZIONE N.	4
DATA	14.01.2019

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO IN CASSAZIONE E RICORSO EX ART. 373 C.P.C. AVVERSO SENTENZA N. 2133/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO II SEZIONE CIVILE. ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA LEGALE ESTERNO.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

			PRESENTI	ASSENTI
SIGNOR	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI	\\
SIGNOR	DE LORENZO Antonino	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	DEPRESBITERIS Laura	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	FORTUNATO Pasquale	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	MAIORANA Anna	ASSESSORE	SI	\\

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Antonio PRATICO'**.

Partecipa alla riunione il **Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sentenza n. 2133/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro II Sezione Civile;

VISTO il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale ed in particolare l'art. 6 "INCARICHI ESTERNI" a norma del quale "1. E' facoltà della Giunta, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio – in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Ufficio Legale – attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.";

VISTA la documentazione in atti e RITENUTE fondate le ragioni del Comune di Praia a Mare a proporre ricorso in Cassazione nonché ricorso ex art. 373 c.p.c. avverso la sentenza n. 2133/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro II Sezione Civile, conferendo per la difesa dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'Avvocatura Comunale e per ragioni di continuità con la difesa già in precedenza esperita, incarico legale ai professionisti nominati per il giudizio di primo grado Avv.ti Agostino Mainente – Enrico Romano;

RICHIAMATI:

- principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL, che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

ATTESO CHE:

- l'art. 4 del decreto legislativo 50/2016 dispone che: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». L'art. 17 prevede che: «le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi» aventi uno degli oggetti indicati nell'elenco dello stesso art. 17. Tra questi, al punto d) sono inseriti i servizi legali e, in particolare, le prestazioni professionali rese da un avvocato;
- sussistendo contrasti tra la magistratura contabile ed amministrativa in ordine all'inquadramento giuridico delle diverse fattispecie e alla disciplina applicabile e stante l'avvertita esigenza di intervenire per l'esistenza di dubbi interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (che ha profondamente innovato la materia dell'affidamento dei servizi legali, oltre che per la riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti dalle diverse amministrazioni per l'affidamento dei servizi in questione) l'ANAC nell'ambito del nell'esercizio del potere di regolazione riconosciute dall'art. 213, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo sulle linee guida adottate da Anac sull'affidamento dei servizi legali;
- con parere datato 9.04.2018, reso il 3.08.2018 il Consiglio di Stato, in parte cambiando il proprio orientamento precedente ha osservato che "(...) *Le prestazioni di servizi legali – alla luce della causa, intesa come funzione economico-individuale dell'operazione negoziale – possono essere inquadrate in due differenti tipologie di contratti a seconda della esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta. In primo luogo, viene in rilievo il contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). E' questa l'ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. (...). In secondo luogo, può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l'appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi*

dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.). *I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta perseguita dalle parti, possono essere resi anche in questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più N. 01502/2017 AFFARE professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del cliente stesso. (...)*"; ha però concluso ritenendo che "(...) *Ne consegue che i contratti aventi ad oggetto servizi legali, espressamente menzionati nell'art. 4, sono soggetti al rispetto dei principi generali del Codice anche quando non costituiscono appalti.(...)*;

- sempre nel suddetto parere si legge: "(...) *I servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), per quanto esclusi dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (nonché, ma non rilevanti in questa sede, principi di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica). Le linee guida cercano, pertanto, di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti in ordine alla modalità più opportuna di traduzione pratica dei suddetti principi nella scelta del professionista. L'indicazione proveniente dalle linee guida alle stazioni appaltanti è quella di predisporre un elenco di professionisti dal quale attingere al momento del N. 01502/2017 AFFARE conferimento dell'incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale (punto 3.1.3)*";

- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice e del parere reso dal Consiglio di Stato.

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 7.03.2018 l'Amministrazione Comunale di Praia a Mare è stata decisa la costituzione di un elenco di avvocati di fiducia per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'Ente;

- con determinazione n. 89 del 21.08.2018 Reg. Serv. n. 1363 del 21.08.2018 Reg. Gen. la Responsabile Ufficio Contenzioso, a seguito di pubblicazione e diffusione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di Catanzaro e di Paola, ha approvato l'Albo degli Avvocati di Fiducia del Comune di Praia a Mare (CS);

RAVVISATA la necessità, che l'Ente impugni la sentenza in oggetto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, demandando al Responsabile dell'Ufficio Legale - Contenzioso l'adozione degli atti gestionali occorrenti;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco a proporre ricorso in Cassazione nonché ricorso ex art. 373 c.p.c. avverso la sentenza n. 2133/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro II Sezione Civile, e a rilasciare in favore del/dei legali incaricati, ampia procura per la rappresentanza e difesa dei diritti e degli interessi del Comune di Praia a Mare nonché di rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio o di eventuale altro giudizio (in caso di sentenza per incompetenza territoriale), conferendo allo stesso ogni facoltà, compresa quella di conciliare, transigere, concludere la lite, incassare somme per suo conto, esigere e quietanzare, proporre domande riconvenzionali, nonché nominare sostituti processuali e chiamare in causa terzi; di dire, eccepire e dedurre ed in genere di provvedere nel modo che riterrà più opportuno alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Praia a Mare;

2) DI STABILIRE sin d'ora, ai fini della regolamentazione dei rapporti derivanti dal incarico da conferire a uno o più professionisti in forma congiunta, quanto segue:

- a) la liquidazione delle competenze avverrà a consuntivo, previo acconto sulle spese sostenute e da sostenere;
- b) di stanziare sin d'ora per le competenze professionali la somma massima di € 7.750,00 onnicomprensive per il ricorso in cassazione ed € 5.300,00 onnicomprensive per il ricorso ex art. 373 c.p.c. , somme da stanziarsi nel redigendo bilancio di previsione;
- c) il pagamento dell'onorario, da predeterminarsi convenzionalmente a seguito dell'acquisizione di apposito preventivo, avverrà a seguito di regolare parcella;
- d) nessun ulteriore onere potrà derivare al Comune oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale ad eccezione di eventuali altre spese debitamente documentate;
- e) il Responsabile del servizio interessato dovrà fornire al/ai professionista/i tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico;
- f) il/i professionista/i si assumerà/si assumeranno tutti gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari a norma della legge n.136 del 13.08.2010.

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Legale - Contenzioso l'adozione degli atti gestionali occorrenti per l'affidamento dell'incarico professionale a professionista/i presenti nell'Albo e uniformandosi agli indirizzi definiti al punto che precede.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to Antonio PRATICO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità, con votazione unanime e separata

4) HA DICHIARATO la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere in sede processuale.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to Antonio PRATICO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Rosa SANTORO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO IN CASSAZIONE E RICORSO EX ART. 373 C.P.C. AVVERSO SENTENZA N. 2133/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO II SEZIONE CIVILE. ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA LEGALE ESTERNO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 14.01.2019


Il Responsabile Ufficio Contenzioso
Avv. Rosa SANTORO

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole contrario

Praia a Mare, 14.01.2019


Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Dott. Giuseppe DROGHINI

SPORTE DA SANITARE NEL REDIGENDO BILANCIO

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 14/01/2019

**E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
Praia a Mare, addì 18.01.2019**

IL SEGRETARIO
Avv. Rosa SANTORO

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 18.01.2019 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il giorno 02.02.2019.

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 1656 del 18.01.2018.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18.01.2019 al 02.02.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. SANTORO ROSA